



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di PARMA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 5**  
**DEL 07/01/2020**

**Oggetto:** ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 26/01/2020. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE GIA' PREDISPOSTI PER CONFERENZE E DIBATTITI E DEGLI IMPIANTI MICROFONICI RICHIESTI AI FINI DELLA PROPAGANDA ELETTORALE E DELLA COMUNICAZIONE POLITICA. DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE.

L'anno duemilaventi addì **sette** del mese di Gennaio nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

n.	Nome	Funzione	Presenti
1	DALL'ORTO SIMONE	SINDACO	Presente
2	FORNARI LUCA	VICE SINDACO E ASSESSORE	Presente
3	MATTIOLI LAURA ESTEFANIA	ASSESSORE	Assente
4	LANZI MICHELE	ASSESSORE	Presente
5	MANCONI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente

4

Assiste Il Segretario Comunale dott. Adolfo Giuseppe Dino.

Il Sig.DALL'ORTO SIMONE nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

**OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 26/01/2020. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE GIA' PREDISPOSTI PER CONFERENZE E DIBATTITI E DEGLI IMPIANTI MICROFONICI RICHIESTI AI FINI DELLA PROPAGANDA ELETTORALE E DELLA COMUNICAZIONE POLITICA. DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all'oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c.1 e l'art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000;

RICHIAMATO il decreto di convocazione dei comizi per l'Elezione del Presidente della Giunta Regionale e dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna del 02 dicembre 2019 n. 190, con il quale è stata fissata per domenica 26 gennaio 2020 la data di svolgimento delle consultazione ed il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 191 del 2 dicembre 2019, avente ad oggetto la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali, entrambi pubblicati nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione del 07/12/2019;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 19, comma 1 "Interventi dei Comuni" e dell'art. 20 "Elezioni europee, regionali, provinciale e comunali", della Legge 515 del 10 dicembre 1993 "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*" ss.mm, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, il locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti;

VISTA la Circolare della Prefettura di Parma Ufficio- Territoriale del Governo del 5 dicembre 2019 prot. n. 23217 laddove richiama l'assoluta esigenza in riferimento alla propaganda elettorale per l'elezione regionale di cui trattasi di evitare, affissioni non autorizzate e scritte abusive a tutela del patrimonio artistico e del rispetto delle regole;

PRESO ATTO della circolare della Prefettura di Parma Ufficio Territoriale del Governo n. 66385 del 24/12/2019 e l'allegata circolare della Regione Emilia-Romagna del 23/12/2019 relativamente alla disciplina delle affissioni di propaganda elettorale e della comunicazione pubblica in periodo elettorale;

VISTI:

- il regolamento comunale per l'uso degli spazi civici art. 9 "le forze politiche presenti sul territorio comunale, sono esentate dal pagamento per un numero massimo di eventi di tre all'anno";
- la delibera di giunta comunale n. 7 del 15/01/2013 "*Determinazione spazi nel mercato domenicale/fiera da adibire a propaganda elettorale. Modifica precedente delibera di giunta comunale n. 36 del 29/03/2011*" che prevede, in caso di comizi elettorali da svolgersi in piazza Vittorio Veneto con collocazione degli oratori sul pianerottolo esterno antistante l'ingresso della sede Municipale, la messa a disposizione da parte del comune dell'impianto microfonico, senza tuttavia quantificarne l'onere a carico del richiedente;
- le delibere di Giunta comunale n. 168 del 06/12/2018 , "*Tariffe servizi pubblici anno 2019 individuazione dei servizi a domanda individuale e determinazione della percentuale di copertura dei relativi costi*" e analoga delibera n. 201 del 06/12/2019;

**VISTO CHE:**

- per l'utilizzo dell'impianto microfonico occorre disporre l'impiego di personale dipendente per la sua installazione, considerare i costi relativi al consumo di energia elettrica, oneri quantificabili forfetariamente in € 15.00 (quindici) per un tempo di utilizzo massimo di due ore;
- i locali della Corte Civica B. Agresti sita in Via Fratelli Cantini civico numero otto in Traversetolo capoluogo ed in particolare la sala consigliare già predisposta per conferenze e dibattiti, presenta elevati costi di gestione: spese di riscaldamento eventuali, spese per il consumo di energia elettrica, per il servizio di pulizia e sorveglianza durante le riunioni, quantificabili forfetariamente in €. 50 (cinquanta);

CONSIDERATO CHE, dal giorno antecedente a quello della votazione, a partire quindi dalle ore 24 di venerdì 24 Gennaio 2020 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti anche nelle apposite plance;

RITENUTO di applicare le tariffe indicate per il solo periodo elettorale come stabilito dalla Legge 515/ 93 e dalle Circolari Prefettizia e Ministeriale sopra dettagliate ovvero per il periodo che va dal giorno di indizione dei comizi elettorali sino alle ore 24 del giorno 24 Gennaio 2020;

RITENUTO opportuno a tutela dei diritti di tutte le forze politiche partiti e movimenti interessati alla competizione elettorale e affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica, nell'assoluto rispetto delle regole definire le modalità di svolgimento dei comizi elettorali e disciplinare le affissioni di propaganda elettorale;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.04 presenti e votanti il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

**DELIBERA**

- 1) di mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro le sale al primo e secondo piano della Corte Civica B. Agresti sita in Via F.lli Cantini civico otto nelle seguenti fasce orarie ore 09.00-12.00, 15.00-19.00 e 21-23.00 e l'impianto microfonico e di amplificazione portatile di proprietà del Comune;
- 2) di fissare la tariffa forfetaria di € 50,00 (cinquanta) quale onere a carico dei richiedenti di cui trattasi per l'utilizzo delle sale indicate per un massimo di ore due, per il periodo di tempo che va dal giorno di convocazione dei comizi elettorali sino alle ore 24 del giorno 24 Gennaio 2020; stabilendo che il pagamento, da effettuarsi il giorno stesso della prenotazione della sala, abbia luogo presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, da introitarsi al cap. 5202 "*Introito utilizzo sale*", stabilendo altresì che il Responsabile Servizi Culturali provveda all'attuazione della presente decisione con i richiedenti;
- 3) di fissare la tariffa forfetaria di € 15.00 (quindici), quale onere a carico dei richiedenti l'utilizzo dell'impianto microfonico e di amplificazione durante i comizi da svolgersi sul pianerottolo antistante l'ingresso della sede municipale, per il periodo di tempo che va dal giorno di convocazione dei comizi elettorali sino alle ore 24 del giorno 24 Gennaio 2020, stabilendo che il pagamento dovrà aver luogo all'atto della prenotazione dell'impianto stesso, presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, da introitarsi nel cap. 4900 "*Introiti vari*";
- 4) di stabilire che le istanze dovranno essere presentate almeno tre giorni prima della data interessata. Le richieste, effettuate utilizzando appositi moduli disponibili anche online sul

sito istituzionale del Comune e indicando all'interno il nominativo del responsabile dell'iniziativa, potranno essere presentate nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 (ricordiamo che il sabato l'orario di chiusura è da intendersi anticipato alle ore 11.00) brevi manu all'Ufficio protocollo del Comune, a mezzo fax o posta elettronica certificata. A cura dell'Ufficio elettorale verrà data comunicazione della concessione della sala al richiedente ed alle forze dell'ordine territorialmente competenti;

- 5) i richiedenti dovranno all'interno del modulo di richiesta dichiarare di avere preso visione delle disposizioni contenute nel presente atto;
- 6) di stabilire che al momento della presentazione l'addetto al protocollo provvederà immediatamente ad apporre sull'istanza che resterà all'Ente, nonché sulla copia ricevuta dal presentatore, la data e l'orario di acquisizione agli atti;
- 7) di stabilire che l'accettazione delle richieste è subordinata alla non contemporanea utilizzazione istituzionale delle sale, e degli impianti di cui trattasi da parte dell'Ente;
- 8) di stabilire che le richieste vengano valutate in ordine di presentazione cronologica ed al riguardo farà fede il timbro apposto dall'ufficio protocollo del Comune e le sale e l'impianto verranno concessi seguendo lo stesso ordine cronologico;
- 9) che in caso di più richieste per la medesima sala contemporaneamente, si tenga conto sia dell'ordine cronologico di presentazione, sia del grado di utilizzo da parte di uno stesso partito o movimento in modo da rispettare quanto disposto dall'art. 19 legge 515/93 circa l'obbligo di mettere a disposizione i locali comunali dei partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale "in misura eguale tra loro";
- 10) che l'utilizzo della sala non venga consentito prima delle ore 9:00 e che non possa protrarsi oltre alle ore 23:00. Fra l'utilizzo di un partito o gruppo politico e l'altro sarà osservato un intervallo di almeno 20 minuti;
- 11) che quanto sopra valga sia per le sale che per l'utilizzo dell'impianto microfonico (esclusi quelli già in dotazione alle sale);
- 12) di disciplinare le modalità di svolgimento dei comizi elettorali secondo le seguenti modalità:
  - a) la piazza individuata per accogliere lo svolgimento dei comizi elettorali è:
    - ✓ Piazza Vittorio Veneto.L'area individuata non potrà essere oggetto dell'utilizzo di cui trattasi la domenica dalle ore 7 alle ore 17.00, in quanto zone interessate dallo svolgimento del mercato settimanale;
  - b) la richiesta potrà essere presentata nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 (ricordiamo che il sabato l'orario di chiusura è da intendersi anticipato alle ore 11.00) brevi manu all'Ufficio protocollo del Comune, a mezzo fax o posta elettronica certificata. A cura dell'Ufficio elettorale verrà data comunicazione dello svolgimento del comizio alle forze dell'ordine territorialmente competenti;
  - c) l'istanza dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ufficio elettorale che dovrà essere presentato non prima del terzo giorno antecedente la manifestazione, non computando a tal fine il giorno della manifestazione stessa, e non oltre le 24 ore antecedenti il verificarsi dell'evento, nella richiesta dovranno essere indicati gli orari e la durata del comizio stesso. La durata non potrà eccedere l'ora;

- d) di stabilire che al momento della presentazione l'addetto al protocollo provvederà immediatamente ad apporre sull'istanza che resterà all'Ente, nonché sulla copia ricevuta dal presentatore, la data e l'orario di acquisizione agli atti;
  - e) in caso di più richieste contemporaneamente per la medesima piazza, si dovrà tenere conto sia dell'ordine cronologico di presentazione, sia del grado di utilizzo da parte di uno stesso partito o movimento in modo da rispettare quanto disposto dall'art. 19 legge 515/93 circa l'obbligo di mettere a disposizione i locali comunali dei partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale "in misura eguale tra loro";
  - f) ogni partito o gruppo politico non potrà prenotare per il medesimo giorno più di una delle piazze sopra indicate, come nel medesimo giorno non potranno essere presentate istanze che riguardino più giorni di utilizzo delle piazze di cui trattasi;
  - g) nel caso di concomitanza di istanze per comizi verrà seguito l'ordine di presentazione delle domande;
  - h) i richiedenti dovranno all'interno del modulo di richiesta dichiarare di avere preso visione delle disposizioni contenute nel presente atto;
  - i) nel caso in cui nell'ultimo giorno di campagna elettorale le richieste siano tali da non consentire a tutti l'utilizzo delle aree individuate, l'Ufficio Elettorale provvederà a limitare equamente i tempi in modo da consentire a tutti i richiedenti un identico uso;
  - j) verrà data priorità ai comizi tenuti dai presidenti, vice presidenti, segretari e vice segretari nazionali di partito, nonché agli oratori che rivestono in seno ai gruppi politici cariche di rilievo nazionale;
  - k) non è possibile autorizzare, nella stessa località, anche se in luoghi diversi comizi concomitanti. I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere osservati scrupolosamente, assicurando un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo quantificato in un minimo di 30 minuti;
  - l) durante i comizi, nella zona interessata, è vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici;
  - m) è vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi;
  - n) l'area interessata ai comizi sarà concessa compatibilmente con le altre attività già programmate in precedenza;
  - o) è opportuno siano evitati comizi elettorali in concomitanza allo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale;
- 13) di disciplinare le affissioni di propaganda elettorale. Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori in occasione di elezioni politiche, regionali o amministrative, delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, ovvero in occasione di referendum previsti dalla Costituzione. A titolo puramente esemplificativo, possono costituire mezzi di propaganda elettorale mediante affissione:

- ✓ gli stampati di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale;
- ✓ gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- ✓ gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento anche indiretto alla propaganda elettorale;
- ✓ le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- ✓ le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di simboli di partiti, anche non partecipanti alla competizione elettorale, ed i raggruppamenti o gruppi politici già esistenti o costituitisi in occasione delle consultazioni;
- ✓ le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di contrassegni di liste o di candidature;
- ✓ le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica Italiana o di altri Stati;
- ✓ le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case Regnanti o ex regnanti;
- ✓ gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Si stabilisce pertanto che:

- a) dal 30° giorno antecedente quello della votazione, ovvero dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la campagna elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, coloro che ne hanno titolo, devono osservare le seguenti norme:
- è consentita esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune, l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda inerenti la propaganda diretta (anche avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale);
  - è vietata la nuova affissione nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le il voto (artt.1-9 Legge 4 aprile 1956 n. 212); è consentita esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune, l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda inerenti la propaganda diretta (anche avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale); è vietata la nuova affissione nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni (artt.1-9 Legge 4 aprile 1956 n. 212).;
  - è vietata la propaganda e la pubblicità politica ed elettorale contenente informative false, scene o slogan denigratori o tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori lesiva dei diritti della persona;
  - è fatto divieto di scambi o cessioni di superfici assegnate (artt. 3-4 della Legge 4 aprile 1956 n. 212);
  - è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 (Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 6);
  - è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti direttamente la propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche sui chioschi,

sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, (Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 6);

- è vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico;
- è vietata l'affissione, fuori dagli spazi assegnati, degli emblemi del partito tipo francobolli;
- sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, nonché le iscrizioni su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi. Si reputa opportuno precisare che, in considerazione della finalità della legge, il divieto citato deve essere interpretato nella forma più estensiva possibile. È evidente, che, pur non essendo comprese nella indicata elencazione, non possono a titolo esemplificativo ritenersi consentite le iscrizioni su monumenti od opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi, ecc. E ciò per le stesse finalità che hanno ispirato la norma in esame, e che consistono nella tutela della estetica cittadina e del patrimonio artistico (art.1 Legge 4 aprile 1956 n. 212, Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n. 1943/V, paragrafo 20);
- è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, cartelli, targhe, stendardi, bandiere, tende, ombrelloni,.....), escluse le insegne indicanti le sedi di partito e dei comitati elettorali;
- i "Comitati elettorali" possono essere dotati esclusivamente di insegna indicante la sede medesima (Comitato elettorale più simbolo di lista, per analogia con quanto previsto per le sedi dei partiti politici), circolare della Prefettura di Parma del 12/05/2016 n. 14041. Devono essere evitate foto e frasi di invito al voto che sono da considerarsi riservate ai manifesti di propaganda elettorale e come tali devono essere collocate negli appositi spazi assegnati;
- non possono essere affissi o collocati manifesti di propaganda elettorale affissi o collocati a ridosso di vetrate, vetri o porte a somiglianza di tabelloni di propaganda elettorale, si intendono incluse le sedi dei "Comitati elettorali", possono tuttavia essere esposti all'interno del locale interessato anche se visibili all'esterno (cfr. circolare sopra riportata);
- è proibita l'istallazione in luogo pubblico di mostre documentarie e fotografiche a tema elettorale (art. 6 Legge 4 aprile 1956 n. 212, Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 21);
- è consentita l'esposizione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche o vetrinette, poste in luogo pubblico o esposto al pubblico, appartenenti ai partiti, purché l'autorizzazione alla affissione sia precedente alla data di pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi; è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche anzidette nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni (artt. 1-9 Legge 4 aprile 1956 n. 212, Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n. 1943/V, paragrafo 6);
- è consentita l'affissione, fuori dagli spazi assegnati, dei manifesti a carattere celebrativo, purché non contengano alcun riferimento alla propaganda elettorale;

Si statuisce inoltre che:

- a) è vietata altresì ogni forma di propaganda luminosa mobile (propaganda elettorale eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose) (art. 6 Legge 4 aprile 1956 n. 212);
- b) è consentita ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili; i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale (vele-auto pubblicitarie) (Circolare Ministero Interno 8 Aprile 1980 n.1943/V, paragrafo 22);
- c) è vietato il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico (vie e piazze, con o senza ausilio di veicoli o aeromobili) o aperto al pubblico (pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili), mentre ne è consentita la distribuzione (art. 6 Legge 4 aprile 1956 n. 212). Durante lo svolgimento dei comizi, si ritiene opportuno stabilire come, nella zona interessata dal comizio, tale distribuzione possa essere effettuata esclusivamente dai promotori del comizio stesso e dai loro simpatizzanti;
- d) nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda, mentre è consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 9 Legge 4 aprile 1956 n. 212);
- e) nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali (art.9 Legge 4 aprile 1956, n. 212), i rappresentanti di lista sono però autorizzati a portare un bracciale od altro distintivo ove sia riprodotto esclusivamente ed unicamente il contrassegno della lista o del gruppo da loro rappresentato (elezioni provinciali o comunali, regionali) e per le elezioni europee il bracciale o distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata, e quindi non è consentito apporre all'interno del distintivo foto di candidati o altri simboli al di fuori di quelli prescritti;
- f) tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (art. 29 Legge 25 marzo 1993 n. 81, art. 3 della Legge 10 dicembre 1993 n. 515).
- g) nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull' esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8, comma 1 Legge 22 febbraio 2000 n. 28);
- h) dal 30° giorno antecedente quello della votazione, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore di cui all'art.18 del TU 18 giugno 1931 n. 773 (art. 7 Legge 24 aprile 1975 n.130); si ritiene, comunque, opportuno che gli interessati, per ogni tipo di manifestazione relativa alla propaganda elettorale anche non soggette ad autorizzazioni, diano comunque preavviso almeno 24 ore prima al Sindaco del Comune ed alla locale Stazione dei Carabinieri, fornendo anche copia del materiale di propaganda eventualmente oggetto di distribuzione;
- i) dal 30° giorno antecedente quello della votazione, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n.



130/1975. Ai sensi dell'art. 59, comma 4 D.P.R N. 495/1992 ss.mm. la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della Provincia;

14) di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs n. 33/2013 di pubblicazione sulla sezione amministrazione trasparente del sito internet istituzionale;

15) Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art.49, c.1 e art. 147-bis, comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:

- Del Responsabile del servizio Dott.ssa Simona Morini in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

di dichiarare con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 04 presenti e votanti il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. n.82/2005.

Il Presidente

Dall'Orto Simone

Il Segretario Comunale

dott. Adolfo Giuseppe Dino

---